

		Allegato "A"
		N°46763 della Raccolta
		STATUTO
		“ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
		PARCO REGINA VITTORIA
		SEZIONE I
		COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
		Articolo 1 – Costituzione e denominazione
		1.1 È costituita, ai sensi dell’art. 21 e ss. del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e
		s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), un’associazione ri-
		conosciuta senza scopo di lucro denominata “Comunità Energetica Rinnovabi-
		le Regina Vittoria” (l’ “Associazione”).
		1.2 La denominazione dell’Associazione potrà essere utilizzata anche in for-
		ma abbreviata, senza vincoli grafici: “CER Regina Vittoria” o “Comunità
		Energetica Rinnovabile Regina Vittoria” .
		1.3 A seguito dell’eventuale iscrizione nel Registro unico nazionale del Ter-
		zo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denomina-
		zione sociale l’acronimo ETS.
		Articolo 2 – Statuto
		2.1 L’Associazione è disciplinata dall’ atto costitutivo e dal presente statuto
		(lo “Statuto”), nel rispetto e nei limiti del Codice del Terzo Settore e di ogni al-
		tra normativa applicabile. L’organo di amministrazione propone l’eventuale re-
		golamento di esecuzione (il “Regolamento di esecuzione”) dello Statuto per
		la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l’Assemblea lo delibera.

	2.2	Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti. Esso costituisce la
		regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
	2.3	Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condi-
		visa è la Comunità stessa, in persona del Legale Rappresentante pro tempore.
	2.4	In osservanza e nei termini previsti dalle disposizioni dettate dalla Leg-
		ge Applicabile, l'Associazione può conferire ad un soggetto terzo il ruolo di re-
		ferente dell'Associazione ai fini del compimento di tutte le attività e di tutti gli
		atti giuridici prodromici alla presentazione al Gestore dei Servizi Energetici
		("GSE") o dell'ente che dovesse sostituirlo, dell'istanza di accesso alle tariffe in-
		centivanti, ai contributi e ai meccanismi di volta in volta disciplinati dalla Legge
		Applicabile, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridi-
		ci successivi all'eventuale accesso alle medesime tariffe, contributi e meccani-
		smi.
	2.5	Nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione, l'eventuale im-
		porto della "tariffa premio eccedentario" (come definita dalle Regole Operative
		GSE), conformemente al disposto dell'art. 3, comma 2, lett. g) del Decreto CA-
		CER, verrà destinato dall'organo di amministrazione alla disponibilità dei soci
		o membri dell'Associazione diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità so-
		ciali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti nella disponibilità
		dell'Associazione.
	2.6	In aggiunta alle tariffe incentivanti e/o contributi e/o meccanismi di
		volta in volta regolati dalla Legge Applicabile, l'Associazione potrà accedere ad
		ulteriori incentivi, sussidi, finanziamenti, inclusi strumenti di detassazione fisca-
		le, contributi e fondi (pubblici e privati) anche elargiti senza obbligo di rimbor-
		so, ove compatibili con la normativa di settore e con le finalità perseguite

dall'Associazione.

2.7 La partecipazione degli associati all'Associazione non preclude il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dall'Associazione anche mediante recesso anticipato sulla base di quanto previsto dall'Articolo 9.

Articolo 3 – Attività funzionali al raggiungimento delle finalità

3.1 Per il perseguimento delle finalità, l'Associazione oltre alle attività già descritte al precedente Articolo, può svolgere le seguenti ulteriori attività:

- (i) dialoga e interagisce con governi, istituzioni, enti, agenzie e società;
- (ii) favorisce la costituzione di un *network* di specialisti, professionisti ed esperti in ambito energetico attraverso la creazione di programmi dedicati di formazione;
- (iii) diffonde il proprio operato attraverso attività di comunicazione ed organizzazione di seminari, conferenze ed eventi, assicurando ai partecipanti adeguate opportunità anche di confronto e *networking*;
- (iv) conduce analisi, studi e attività di ricerca; realizza e commissiona ricerche, pubblicazioni, convegni e prodotti editoriali (da veicolare con i media ritenuti più appropriati) nei limiti e con i requisiti imposti dalla legge. Conserva conseguentemente il proprio patrimonio documentario, archivistico, bibliografico e audiovisivo per eventuali pubblicazioni e per una futura fruizione pubblica;
- (v) può partecipare alla costituzione di associazioni, comitati e istituzioni in genere, e/o aderire a quelli già costituiti. Può altresì collaborare con istituzioni, enti, amministrazioni, società, istituti, università, accademie e organismi di qualunque natura.

	SEZIONE II	
	PARTECIPANTI	
	Articolo 4 – Partecipanti all’Associazione	
	4.1 L’Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti cui è consentita secondo la Legge Applicabile, inclusi i consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.	
	4.2 Non è possibile far parte, come clienti finali, dell’Associazione per le utenze (i) in relazione alle quali risulti attivo con il GSE il servizio di scambio sul posto, sul presupposto che l’energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell’energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell’energia elettrica incentivata e di quella auto-consumata o (ii) che siano o divengano parte di configurazioni diverse da quella costituita dall’Associazione.	
	4.3 L’adesione all’Associazione, nel rispetto dei requisiti sopra delineati, è gratuita.	
	4.4 l’adesione di un nuovo associato all’Associazione è subordinata a:	
	- che il punto di connessione intestato al richiedente accesso all’Associazione appartenga all’area sottesa alla medesima cabina primaria in cui ricade o ricadono gli impianti di produzione dei quali l’Associazione abbia la disponibilità ai fini della propria configurazione di autoconsumo diffuso;	
	- per le piccole e medie imprese (nella definizione della Legge Applicabile), che la partecipazione all’Associazione non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;	
	- qualora si tratti di impresa, (a) non essere una “ <i>impresa in difficoltà</i> ” ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea “ <i>Orientamenti sugli aiuti di Stato</i>	

	<i>per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (2014/C</i>	
	249/01), (b) non ricadere in una delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94	
	a 98 del D.lgs. 36/2023, (c) non aver subito l'applicazione di misure di preven-	
	zione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o (d)	
	non penda verso la stessa un ordine di recupero per effetto di una precedente	
	decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti	
	illegali e incompatibili con il mercato interno;	
	- qualora intenda partecipare all'Associazione come produttore (come definito	
	dalle Regole Operative GSE), l'impianto rispetti le previsioni indicate nelle Re-	
	gole Operative GSE;	
	- la presentazione domanda scritta, a mezzo posta elettronica certificata ovvero	
	di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo il modello fornito dall' dall'or-	
	gano amministrativo su richiesta del potenziale associato.	
	- la verifica del possesso dei requisiti soggetti ed oggettivi indicati dal presente	
	Articolo 7 e dalla Legge Applicabile;	
	- la disponibilità di capienza nella configurazione;	
	- una dichiarazione espressa in forma scritta di (a) accettazione delle norme del-	
	lo Statuto e (b) di aver ricevuto dal Referente (così come definito nella così co-	
	me definito nelle Regole Operative GSE) preventiva, completa ed adeguata in-	
	formativa sui benefici derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti applicabili;	
	- ogni ulteriore requisito richiesto dalla Legge Applicabile.	
	4.5 Le domande di ammissione sono esaminate sulla base dell'ordine crono-	
	logico di ricezione. Nel caso in cui la disponibilità di configurazione non doves-	
	se consentire l'ammissione di tutti i richiedenti, viene accordata preferenza, (i)	
	prioritariamente al singolo soggetto che copre la maggiore capienza in quel mo-	

	mento disponibile nella configurazione e subordinatamente (ii) ai soggetti che,	
	congiuntamente coprono la maggiore capienza disponibile in quel momento	
	nella configurazione.	
	4.6 La valutazione sull'ammissione dell'organo di amministrazione è fonda-	
	ta sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto neces-	
	sario a garantire la effettività dell'azione dell'Associazione nel fornire benefici ai	
	propri associati. Sulla domanda di ammissione decide l'organo di amministra-	
	zione e ne dà comunicazione scritta (anche tramite email) all'interessato entro	
	60 (sessanta) giorni. In caso di esito positivo della richiesta di ammissione, il ri-	
	chiedente è iscritto nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della domanda	
	sarà motivato.	
	4.7 L'ammissione alla qualità di associato è a tempo indeterminato, fermo	
	restando il diritto di recesso, la decadenza e l'esclusione di cui al successivo Ar-	
	ticolo 9. Non è ammessa la categoria di associato temporaneo. La qualità di as-	
	sociato è personale e non è trasmissibile, né a titolo particolare, né a titolo uni-	
	versale, salve le ipotesi relative alle persone giuridiche, quali successione per	
	cessione di ramo d'azienda, fusione ed analoghe fattispecie.	
	4.8 Gli associati si distinguono in:	
	(i) piccoli energivori: associati che contribuiscono all'Associazione con un	
	consumo di energia elettrica inferiore a 10.000 kWh annui;	
	(ii) grandi energivori: associati che contribuiscono all'Associazione con un	
	consumo di energia elettrica superiore a 10.000 kWh annui.	
	Ciascuna categoria può essere costituita anche da un solo membro.	
	La verifica del possesso dei requisiti per l'appartenenza alle categorie sopra indi-	
	cate avviene:	

	a) contestualmente all'iscrizione dell'associato e successivamente, entro il 31	
	gennaio di ciascun anno, previa presentazione di documentazione da parte del	
	relativo socio, secondo un modello fornito, su richiesta dell'associato, dall'orga-	
	no amministrativo, attestante la quantità di energia consumata nell'anno di ca-	
	lendario immediatamente precedente, o parte di esso se trattasi di nuova uten-	
	za.	
	L'organo amministrativo terrà un registro degli associati che si qualificano co-	
	me grandi energivori, che aggiornerà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazio-	
	ne della relativa documentazione. L'appartenenza alla categoria dei grandi ener-	
	givori avrà effetto dalla data di iscrizione nel relativo registro. Ogni associato	
	non iscritto in tale registro rientrerà nella categoria dei piccoli energivori.	
	La mancata presentazione nei termini di cui alle lettere (a) e (b) del precedente	
	capoverso comporterà automaticamente la qualificazione nella categoria di pic-	
	coli energivori.	
	Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati	
	5.1 La qualifica di associato dà diritto:	
	(i) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e a presentare ordini del	
	giorno, purché si sia iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in rego-	
	la con il pagamento della quota associativa, se dovuta;	
	(ii) a sottoporre all'organo amministrativo iniziative da far svolgere all'As-	
	sociazione;	
	(iii) a proporsi come candidato/a nell'elezione degli organi direttivi;	
	(iv) ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;	
	(v) a esaminare i libri sociali.	
	5.2 Gli associati hanno il dovere di:	

	(i) rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento di esecuzione;	
	(ii) versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione;	
	(iii) assumere comportamenti utili al raggiungimento dei benefici ambientali economici e sociali individuati dalla Legge Applicabile orientando con preferenza il consumo elettrico nelle ore diurne ed eventuali altri indicati dall'Assemblea con apposita deliberazione ovvero dal Regolamento di esecuzione;	
	(iv) adeguarsi agli eventuali ulteriori adempimenti indicati dall'organo di amministrazione al fine di consentire alla configurazione costituita dall'Associazione il rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge Applicabile.	
	5.3 Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma gratuite, salvo eventuale accordo scritto concluso tra associati ed Associazione.	
	Articolo 6 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati	
	6.1 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte ed in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.	
	6.2 Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dall'Associazione con preavviso di almeno 45 (<i>quarantacinque</i>) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione, fermo restando che il recedente sarà tenuto al versamento di una somma a titolo di corrispettivo equo e proporzionato per la compartecipazione dell'associato agli investimenti sostenuti dell'Associazione, calcolata sulla base dell'investimento sostenuto dalla comunità in rapporto al fabbisogno energetico dell'associato e tenendo conto delle quote di ammortamento dell'impianto residue alla data di recesso, che verranno interamente corrisposte.	

	6.3	Il recesso dell'associato ha effetto al momento del pagamento del corri-
		spettivo di cui al precedente articolo 6.2, se dovuto, altrimenti entro quindici
		giorni dalla ricezione da parte dell'Associazione. Le quote associative non saran-
		no rimborsate e gli eventuali finanziamenti effettuati all'Associazione dall'asso-
		ciato recedente rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che
		l'associazione deliberi diversamente. Fanno eccezione i finanziamenti effettuati
		dall'associato recedente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (costru-
		zione di impianti e/o centrali di produzione di energia elettrica da fonte rinno-
		vabile), per cui la perdita della qualità di associato dà diritto alla restituzione an-
		ticipata per la quota di somme da restituire che siano rifinanziate da parte di al-
		tri associati o di terzi.
	6.4	È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti
		all'Articolo 7 del presente Statuto e dalla Legge Applicabile. Gli associati sono
		tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisi-
		ti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei
		requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disci-
		plina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio con-
		nesso. La delibera sull'esclusione è di competenza esclusiva dell'organo di am-
		ministrazione.
	6.5	L'esclusione può essere inoltre dichiarata dall'organo di amministrazio-
		ne ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del codice civile, incluse, ma non limitata-
		mente, alle ipotesi in cui l'associato:
	(i)	danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
	(ii)	non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 8 ed alle altre disposi-
		zioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte da-

	gli organi associativi;	
	(iii) abbia fornito in sede di richiesta di associazione o successivamente informazioni errate, false o fuorvianti.	
	L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (<i>trenta</i>) giorni per eventuali controdeduzioni.	
	Qualora l'associato presenti controdeduzioni, l'organo di amministrazione delibererà l'esclusione o l'accoglimento del ricorso dell'interessato. Qualora l'organo di amministrazione confermi l'esclusione malgrado le controdeduzioni proposte dall'interessato, questi può proporre ricorso all'Assemblea, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima Assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione. L'esclusione avrà effetto alla prima data tra (a) il trascorrere del termine di 30 (<i>trenta</i>) giorni senza che l'interessato presenti controdeduzioni, (b) la delibera di esclusione presa dall'organo di amministrazione a seguito della presentazione di controdeduzioni e (c) la delibera assembleare eventualmente richiesta dall'interessato. L'associato escluso sarà tenuto al pagamento del corrispettivo indicato all'Articolo 6.2 che precede.	
	6.6 L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	SEZIONE III	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Articolo 7 – Organi dell'Associazione	
	7.1 Gli organi dell'Associazione sono:	
	(i) l'Assemblea degli associati;	
	(ii) l'organo di amministrazione;	

	(iii) il Presidente;	
	(iv) l'organo di controllo o il revisore, ove nominati;	
	(v) il Segretario, ove nominato;	
	(vi) il Tesoriere, ove nominato.	
	7.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione entro un importo massimo annuale complessivo di Euro 1.000 (mille/00) per membro del relativo organo (diverso dall'Assemblea) od altro importo definito dall'Assemblea, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile, il cui compenso sarà definito in sede di nomina.	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 8 – Composizione	
	8.1 L'Assemblea è composta dalla totalità degli associati iscritti nel registro degli associati.	
	8.2 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea (anche da persone estranee all'Associazione) mediante delega scritta. Ciascun delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.	
	Articolo 9 – Convocazione e riunioni.	
	9.1 Il Presidente convoca l'Assemblea mediante avviso di convocazione (contenente il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare) da inviare agli associati almeno 15 (<i>quindici</i>) giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica o mediante raccomandata con avviso di ritorno, o con altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso	

	di urgenza rilevata a propria discrezione dal Presidente, il preavviso è ridotto a	
	5 (<i>cinque</i>) giorni prima di quello fissato per la riunione. In ogni caso la seduta	
	dell'Assemblea si ritiene tenuta correttamente qualora sia presente la totalità de-	
	gli associati aventi diritto a parteciparvi.	
	9.2 L'Assemblea viene convocata:	
	(i) almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bi-	
	lancio consuntivo (che deve essere accompagnato dalle relazioni dell'organo di	
	amministrazione e dell'organo di controllo o del revisore, ove nominati) e del	
	bilancio preventivo, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;	
	(ii) su richiesta degli altri due membri del consiglio di amministrazione;	
	(iii) qualora ne faccia richiesta un decimo della totalità associati iscritti nel	
	registro degli associati;	
	(iv) presso la sede dell'Associazione ovvero presso altro luogo, in Italia o	
	all'estero, indicato nell'avviso di convocazione.	
	9.3 Le riunioni dell'Assemblea possono avvenire anche attraverso strumen-	
	ti di audio e videoconferenza, con le modalità indicate nell'avviso di convoca-	
	zione, e condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati dal sog-	
	getto che presiede l'assemblea e che sia loro consentito di seguire la discussione	
	e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adu-	
	nanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il verbaliz-	
	zante, se diverso dal Presidente.	
	9.4 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente	
	o, in sua assenza, dal membro più anziano dell'organo di amministrazione o, in	
	sua assenza, da altro soggetto nominato dagli intervenuti.	
	Articolo 10 – Competenze e deliberazioni	

	10.1 Hanno diritto di voto tutti gli associati costituenti l'Associazione e, se i-	
	scritti successivamente, tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da alme-	
	no tre mesi al momento della convocazione e in regola con il pagamento della	
	quota associativa, se dovuta. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è	
	stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato espri-	
	me un solo voto.	
	10.2 All'Assemblea sono attribuite esclusivamente le competenze inderogabili	
	previste dall'articolo 25 del Codice del Terzo Settore.	
	10.3 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È	
	ordinaria in tutti gli altri casi.	
	10.4 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In	
	seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorso almeno un giorno	
	di calendario dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il	
	numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assem-	
	blea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	votanti.	
	10.5 L'Assemblea straordinaria:	
	(i) modifica lo Statuto con la presenza di almeno la metà più uno degli asso-	
	ciati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; e	
	(ii) delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del pa-	
	trimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi dirit-	
	to a partecipare.	
	10.6 Il voto si esercita in modo palese.	

10.7	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione che siano anche associati non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.	
	ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 11 – Composizione, nomina e cessazione	
11.1	L'organo di amministrazione è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati, salvo la prima nomina che è effettuata nell'atto costitutivo.	
11.2	Due membri dell'organo di amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche che fanno parte della categoria grandi energivori ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati facenti parte della medesima categoria. Un membro dell'organo di amministrazione è scelto fra gli associati persone fisiche ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati facenti parte della categoria dei piccoli energivori. A tal fine, gli associati appartenenti a ciascuna categoria dovranno indicare all'Assemblea, con un preavviso di almeno quindici giorni di calendario rispetto alla data di convocazione della medesima, almeno quattro potenziali candidati, nel rispetto dell'articolo 31, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 199/2021. Qualora nessun associato rappresenti una categoria, i membri dell'organo di amministrazione potranno essere scelti fra gli associati rientranti nell'unica categoria rappresentata nell'Associazione.	
11.3	L'organo di amministrazione dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio del terzo esercizio successivo a quel-	

	lo nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in se-	
	de di nomina e i suoi membri sono rieleggibili.	
	11.4 In caso di mancanza di un componente, per dimissioni o altre cause,	
	l'organo provvede a sostituirlo/a, tramite cooptazione, nel rispetto delle catego-	
	rie indicate nell'articolo 11.2. Se viene meno la maggioranza dei membri, l'inte-	
	ro consiglio deve intendersi decaduto e si deve procedere alla convocazione	
	dell'Assemblea, perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	11.5 Sono ineleggibili nell'organo di amministrazione i soggetti di cui all'arti-	
	colo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si appli-	
	ca l'articolo 2475-ter del codice civile.	
	Art. 12 – Competenze	
	12.1 Il potere di rappresentanza dell'Associazione è attribuito al Presidente.	
	12.2 L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ge-	
	stione dell'Associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di dispo-	
	sizione, che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità	
	dell'Associazione, impregiudicate le attribuzioni degli altri organi, ivi inclusi i	
	poteri di:	
	(i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	(ii) redigere i programmi delle attività associative;	
	(iii) garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto della Leg-	
	ge Applicabile;	
	(iv) convocare l'Assemblea degli associati e sottoporre all'Assemblea propo-	
	ste e mozioni, incluse modifiche dello Statuto per adeguarlo a modifiche della	
	Legge Applicabile;	

	(v) redigere il bilancio sociale secondo quanto previsto dalla Legge Applicabile;	
	(vi) nominare al proprio interno il Presidente;	
	(vii) deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
	(viii) deliberare circa l'esclusione degli associati;	
	(ix) deliberare circa la destinazione od utilizzo della tariffa premio eccedentaria;	
	(x) deliberare la quantificazione dell'eventuale quota associativa;	
	(xi) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli associati, compiendo, senza limitazione alcuna, tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali, a titolo esemplificativo: stipulare accordi per la costruzione, gestione o manutenzione, ovvero per l'acquisto di diritti sull'impianto od impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili posti o da porre a servizio dell'Associazione, acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre prestiti con banche e istituti di credito per qualsiasi importo, anche fornendo garanzie, concludere accordi anche con associati, con istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;	
	(xii) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), consorzi, contratti di reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate;	

	(xiii) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;	
	(xiv) promuovere e organizzare gli eventi associativi.	
	Articolo 13 – Convocazione e riunioni	
	13.1 L’organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.	
	13.2 Il Presidente convoca l’organo di amministrazione mediante avviso di convocazione (contenente il giorno, l’ora, il luogo e l’elenco delle materie da trattare) da inviare almeno 5 (<i>cinque</i>) giorni prima di quello fissato per la riunione, con mezzi idonei a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, il preavviso è ridotto a 24 (<i>ventiquattro</i>) ore. Se la richiesta di convocazione è stata effettuata congiuntamente dagli altri due consiglieri ed il Presidente non effettua la convocazione entro dieci giorni, tali due consiglieri possono, congiuntamente, validamente effettuare la convocazione dell’organo di amministrazione. In ogni caso l’organo è considerato regolarmente convocato se la totalità dei suoi membri è presente.	
	13.3 Le riunioni dell’organo di amministrazione possono avvenire anche attraverso strumenti di audio e videoconferenza.	
	13.4 Per la validità delle riunioni dell’organo di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Articolo 14 – Delibere	
	14.1 L’organo amministrativo delibera di norma con la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri ai quali spetta un solo	

	voto.	
	14.2 I verbali di ogni riunione dell'organo di amministrazione, redatti da uno dei membri o da soggetto da questi designato, vengono sottoposti all'approva-	
	zione dell'organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.	
	14.3 L'organo di amministrazione può eleggere un tesoriere che dura in cari-	
	ca uno o più anni ed è rieleggibile. Il tesoriere effettua e riporta all'organo am-	
	ministrativo le seguenti attività:	
	(i) monitora i proventi derivanti dalle attività associative;	
	(ii) redige il progetto di bilancio preventivo e quello consuntivo, da presen-	
	tare all'organo di amministrazione;	
	(iii) monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.	
	PRESIDENTE	
	Articolo 15 – Presidente	
	15.1 L'organo di amministrazione elegge il Presidente fra i propri componen-	
	ti.	
	15.2 Il Presidente:	
	(i) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e dell'organo di ammini-	
	strazione;	
	(ii) convoca, organizza i lavori (formulandone anche l'ordine del giorno) e	
	presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione;	
	(iii) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e delle de-	
	libere dell'organo di amministrazione;	
	(iv) cura la gestione delle relazioni istituzionali e, nell'ambito del piano di	
	comunicazione approvato dall'organo di amministrazione, coordina, con il sup-	

	porto del segretario, ove nominato, le attività di comunicazione dell'Associazione;	
	(v) esercita le ulteriori funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea e dall'organo di amministrazione.	
	15.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni allo stesso spettanti ai sono esercitate dal componente dell'organo di amministrazione più anziano di età.	
	SEGRETARIO	
	Articolo 16 – Segretario	
	16.1 L'organo di amministrazione può eleggere un segretario anche fra soggetti (persone fisiche) estranei allo stesso e in possesso di comprovate doti di professionalità e onorabilità.	
	16.2 Il segretario svolge la propria attività a favore dell'Associazione in regime di esclusiva, resta in carica per il medesimo periodo dell'organo amministrazione <i>pro tempore</i> che lo ha eletto ed è rieleggibile.	
	16.3 Il segretario effettua e riporta all'organo amministrativo le seguenti attività:	
	(i) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione, ne coordina gli uffici e le attività, nell'ambito degli indirizzi generali forniti dall'organo di amministrazione;	
	(ii) è responsabile della segreteria dell'Associazione e della gestione del personale;	
	(iii) coadiuva il Presidente nelle attività di comunicazione dell'Associazione;	
	(iv) fornisce supporto nell'esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e alle delibere dell'organo di amministrazione;	

	(v) istruisce le proposte da sottoporre all'organo di amministrazione;	
	(vi) riferisce periodicamente all'organo di amministrazione.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 17 – Organo di Controllo	
	17.1 Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'organo amministrativo propone all'Assemblea la nomina di un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.	
	17.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.	
	17.3 I componenti dell'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.	
	17.4 Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti dell'organo di controllo durano in carica 3 (<i>tre</i>) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.	
	17.5 La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo di amministrazione.	
	Articolo 18 - Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora sia ritenuto opportuno l'organo amministrativo propone all'Assemblea la nomina di	

	un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito regi-	
	stro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in	
	tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	SEZIONE IV	
	PATRIMONIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 19 – Patrimonio	
	19.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'As-	
	sociazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle risorse econo-	
	miche percepite. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, soli-	
	daristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli	
	associati, anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi dell'Asso-	
	ciazione.	
	19.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:	
	(i) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di i-	
	stituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati pro-	
	grammi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, ivi comprese le tariffe incentivanti,	
	i contributi e i meccanismi previsti dalla Legge Applicabile in materia di auto-	
	consumo diffuso;	
	(ii) contributi degli associati a fondo perduto, contributi in beni e servizi, e-	
	ventuali finanziamenti degli associati;	
	(iii) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;	
	(iv) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
	(v) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	

	(vi) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;	
	(vii) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.	
	19.3 L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui all'Articolo 19.2 (ii), (iii), (iv), (v), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera (vi), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.	
	19.4 L'organo amministrativo può deliberare che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dall'Associazione siano ripartiti tra i propri associati, ad esempio impiegandoli per il pagamento delle bollette degli associati.	
	19.5 L'organo amministrativo può altresì deliberare, nella più ampia misura consentita dall'art. 8, secondo comma e terzo comma, lett. d), del Codice Terzo Settore e dalla Legge Applicabile, la corresponsione agli associati degli importi a qualsiasi titolo incassati dall'Associazione, quali tutti o quota parte dei ricavi derivanti dalle contributi e/o meccanismi previsti dalla Legge Applicabile ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione.	
	Articolo 20 – Esercizio	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno l'organo di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio pre-	

	cedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere	
	approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.	
	SEZIONE V	
	CLAUSOLE FINALI	
	Articolo 20 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione	
	20.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea	
	sia nei casi previsti dalla legge sia su proposta dell'organo amministrativo.	
	20.2 Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà de-	
	voluto dall'Assemblea ad un altro ente che abbia finalità istituzionali analoghe a	
	quelle dell'Associazione o di pubblica utilità e non abbia fini di lucro.	
	Articolo 21 – Libri sociali	
	21.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	(i) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;	
	(ii) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura	
	dell'organo di amministrazione;	
	(iii) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo di amministrazio-	
	ne, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo	
	a cui si riferiscono.	
	21.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se	
	dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presi-	
	dente, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione	
	con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato richiedente l'accesso.	
	Articolo 22 – Rapporti con gli Enti Pubblici	
	Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche	
	sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le mo-	

	dalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresen-	
	tante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del	
	Presidente, presso la sede dell'Associazione.	
	Articolo 23 – Personale retribuito	
	23.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di pre-	
	stazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualo-	
	ra ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.	
	23.2 I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avran-	
	no diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello pre-	
	visto dai contratti collettivi nazionali.	
	23.3 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati	
	dalla legge e da apposito regolamento adottato.	
	NORME GENERALI	
	Articolo 24 – Norme suppletive	
	Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda	
	alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuri-	
	dico.	
	Articolo 25 – Clausola Compromissoria	
	La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra	
	costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge	
	non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita, ai sensi dell'articolo 808-ter	
	del codice di rito, al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna	
	delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato ac-	
	cordo, ciascuna parte potrà richiedere al presidente del tribunale ove ha sede	
	l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.	

[illegible]